

Chiara Tincani *

Il contratto di ristorazione

The catering contract §

L'articolo analizza l'impatto dell'epidemia sull'esercizio dei servizi di ristorazione ed esamina i recenti interventi normativi che individuano le misure di prevenzione della stessa attività. – The essay analyses the impact of the epidemic situation on the catering contract and the author examines the new regulations regarding it.

SOMMARIO: 1. Il contratto di ristorazione e la sua natura. – 2. L'impatto dell'epidemia. – 3. Le misure preventive dell'attività di ristorazione. – 4. Limiti organizzativi imposti dalla prevenzione dell'epidemia.

* Professore associato nell'Università di Verona – chiara.tincani@univr.it.

§ Il presente contributo è stato sottoposto a doppio referaggio anonimo – *This article has been submitted to double blind peer review.*

1. *Il contratto di ristorazione e la sua natura.*

Il contratto di ristorazione¹ è atipico e si caratterizza per la somministrazione di pasti e di bevande all'interno di un locale arredato, in cui, a fronte del corrispettivo, il cliente riceve la prestazione principale, insieme a quelle accessorie, quali il servizio di guardaroba o quello al tavolo. Se il ristoratore pone in essere una attività organizzativa complessa, si applica la disciplina sull'appalto di servizi, come capita per lo più; in difetto, si richiama quella sul contratto di prestazione di opera². La coesistenza nello stesso schema di obbligazioni riconducibili a differenti fattispecie tipiche porta a qualificarlo come misto e, poiché non vi è alcuno vincolo di forma, il cliente lo può stipulare anche in via orale, come di solito avviene, cioè di persona, per telefono, con una comunicazione di posta elettronica oppure con un comportamento concludente; solo di rado si ricorre alla forma scritta.

Inoltre, è un negozio a esecuzione immediata. Nella prassi, è preceduto spesso da una prenotazione³, con la quale, in anticipo e sovente a titolo gratuito, il cliente chiede che gli sia riservato un tavolo; pertanto, nasce solo una obbligazione a carico del ristoratore, il quale si impegna a garantire la disponibilità dei posti per la data e per l'orario convenuti. Il cliente può decidere anche di non presentarsi, senza incorrere in una responsabilità per inadempimento, salvo comunque l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1337 c.c. La prenotazione non incide sulla struttura del contratto, il quale si conclude quando il cliente arriva nel giorno e nell'ora prestabiliti. Al contrario, qualora il ristoratore chieda il versamento di acconti o di caparre, come accade più di frequente all'estero, la stipulazione del negozio ha luogo con il loro pagamento. Spesso ciò avviene anche in Italia in concomitanza con eventi importanti, quali il matrimonio o la cresima, così che, per

¹ Cfr. A.V. MALVASI, *Contratti e responsabilità nell'attività di ristorazione*, Rimini, 2005, 39 ss.; G. CIURNELLI, *Contratti per la somministrazione di cibi e bevande*, in AA.VV., *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale*, a cura di P. Cendon, Torino, 2004, vol. VII, 356 ss.

² Cfr. A.V. MALVASI, *Contratti e responsabilità nell'attività di ristorazione*, cit., 2005, 39 ss.

³ Cfr. A. PAPA, *I contratti dell'azienda ristorativa*, Firenze, 2007, 35 ss..

l'organizzazione delle feste, è necessaria la prenotazione di più tavoli; la richiesta dell'anticipazione di tutto o di una parte del corrispettivo rende il contratto a esecuzione differita.

2. L'impatto dell'epidemia.

In modo inevitabile, il settore è stato colpito dall'epidemia dovuta al diffondersi del virus. La chiusura di tutti i locali pubblici, disposta da interventi amministrativi⁴ e normativi⁵, nel tentativo di contenere il contagio, ha provocato ricadute pesanti; a differenza di altre attività turistiche, quali quella alberghiera, dell'organizzatore di viaggi o del trasporto, non ci sono state disposizioni specifiche su questo contratto⁶. Così, il ristoratore si è trovato nella condizione o di cancellare le prenotazioni o di restituire in tutto o in parte il corrispettivo già versato, senza potere beneficiare di soluzioni alternative, quali, per esempio, l'emissione del c.d. "voucher", che gli avrebbe consentito di contenere il danno.

Per l'art. 88, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono previsti rimborsi nella forma del voucher per l'acquisto di biglietti per qualsiasi tipo di spettacolo, come quello cinematografico o teatrale, o per la visita a musei o ad analoghi luoghi di cultura, e la soluzione è in linea con quella adottata per i trasporti e i viaggi organizzati. Chi eserciti le predette attività deve riconoscere un credito che il consumatore deve esercitare entro i successivi diciotto mesi e, intanto, può trattenere il compenso⁷. Per l'art. 88, comma 2, l'emissione dei voucher assolve

⁴ Cfr. d.P.C.M. 8 marzo 2020; d.P.C.M. 9 marzo 2020.

⁵ Cfr. il d.l. 2 marzo 2020, n. 9, e il d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.

⁶ Con l'art. 4-*bis* del testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, la ristorazione è stata inserita tra le attività definite come più esposte a rischio della criminalità organizzata dall'art. 1, comma 53, legge 6 novembre 2012, n. 190.

⁷ Cfr. l'art. 88, comma 2, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.

agli obblighi di rimborso, senza che sia richiesta l'accettazione da parte del beneficiario⁸.

Non sono state previste norme analoghe per gli esercizi pubblici, come quelli di ristorazione in senso ampio. In assenza di previsioni specifiche, tali imprenditori devono restituire il corrispettivo versato dal cliente, ma, almeno per quello che riguarda l'Italia, di rado, ci sono pagamenti anticipati, così che, disdette le prenotazioni, si sono bloccati i flussi di liquidità. Poi, se il consumatore anticipa tutto o parte del corrispettivo e se non usufruisce del servizio per impossibilità sopravvenuta della prestazione, si deve restituire quanto riscosso, anche se è improbabile una azione giudiziale per importi così contenuti.

Di fatto, si ragiona di quantità economiche trascurabili, perché il mercato si è fermato quasi subito. È accaduto per i ristoranti, sebbene, in Italia, la prenotazione relativa non comporti per lo più il versamento di una anticipazione e, pertanto, la loro chiusura forzata non generi quasi mai una obbligazione di restituzione, se non per i matrimoni. Il ragionamento è simile per il rapporto fra queste imprese e l'organizzatore di viaggi, che non paga in via anticipata i ristoratori, con l'ovvia conseguenza per cui, di fronte all'impossibilità sopravvenuta, non vi è corrispettivo da versare e non vi è nulla da restituire. Al contrario, per somme più consistenti e, talora assistite da anticipazioni, nelle relazioni fra gli organizzatori e i ristoratori, questi non possono trattenere quanto riscosso e corrono l'effettivo rischio di subire azioni giudiziali, né possono riconoscere crediti da esercitare nell'arco di diciotto mesi, poiché non è stata introdotta alcuna norma di tale natura.

Allo stato e, senza una apparente spiegazione, le misure di sostegno sono limitate per le attività di ristorazione, se non si considerano quelle previste in generale per tutte le aziende, e ciò fa sì che, in prospettiva, si possano immaginare cessazioni di attività in misura notevole, come sta accadendo, non solo in Italia, anche per locali di notevole prestigio. Non ha una ragionevole giustificazione il diverso trattamento delle imprese turistiche, ai danni delle più deboli, nonostante il dissesto dei pubblici esercizi possa avere un impatto grave sul mercato, sulla complessiva ospitalità e sull'occupazione. Soprattutto, non si comprende

⁸ Cfr. l'art. 88, comma 2, *cit.*

perché l'istituto del riconoscimento di un credito da esercitare nell'arco di diciotto mesi non sia stato esteso ai ristoratori, che, se avessero ottenuto una anticipazione, la avrebbero potuta trattenere e restituire in questa forma agevolata. Ne sono avvantaggiati gli organizzatori di viaggio, i cui crediti nei riguardi del ristoratore possono essere riscossi subito, mentre il semplice consumatore non ha interesse a insistere oltre misura nell'azione. Data la drammatica situazione, è facile temere un dissesto di molti pubblici esercizi, con un impatto pesante sulla credibilità turistica dell'intero Paese.

Secondo notizie diffuse sugli organi di stampa, una qualche soluzione è stata rimessa all'autonomia privata, poiché i ristoranti hanno offerto contratti ai consumatori tali da prevedere il diritto a una prestazione da eseguire entro l'anno, con il pagamento immediato del corrispettivo, ma con un forte sconto, che dovrebbe remunerare il rischio di cessazione dell'attività. La strategia sarebbe stata escogitata negli Stati Uniti ed è stata ripresa in Italia. È evidente l'analogia con gli istituti del d.l. n. 9/2020 e la soluzione è legittima dal punto di vista del diritto privato e ingegnosa sul piano commerciale, sebbene se ne possano avvalere solo imprese di elevata qualità, che operino a prezzi corrispondenti, perché, in difetto, lo sconto avrebbe scarso significato. Con offerte personalizzate e con l'uso delle risorse telematiche, una simile proposta, indirizzata alla clientela più affezionata, ha avuto qualche successo.

3. Le misure preventive dell'attività di ristorazione.

Nel titolo VIII del recente d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 77, sono state introdotte misure volte a favorire la ripresa delle attività turistiche. Con riguardo al periodo di imposta 2020, l'art. 176 riconosce un credito a favore dei nuclei familiari con un reddito annuo non superiore a 40.000,00 euro, credito che può essere esercitato dall'1 luglio al 31 dicembre 2020 e destinato al pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle strutture ricettive, dagli agriturismi e dai bed and breakfast. Di tale diritto può beneficiare un solo componente familiare ed esso può variare a seconda della composizione del nucleo, fino alla misura massima di 500,00 euro. La disposizione esclude l'intermediazione di soggetti che gestiscano

piattaforme o portali telematici diversi dalle agenzie o dagli organizzatori di viaggio.

Poi, l'art. 179 prevede la creazione presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo di un "Fondo" denominato "per la promozione del turismo in Italia", con una dotazione di venti milioni di euro per l'anno in corso. La norma rimette a un decreto del Ministero sia l'individuazione dei soggetti e delle iniziative da finanziare, anche con l'ausilio dell'Agenzia nazionale del turismo, sia la definizione delle modalità di assegnazione. La disposizione non chiarisce quali siano le imprese turistiche beneficiarie, rinviando in modo generico agli operatori del settore, ma dovrebbero essere ricompresi i ristoranti.

Più attinente alla loro situazione, l'art. 181, comma 1, interviene proprio in favore delle imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni per l'utilizzazione del suolo pubblico; per il periodo che va dall'1 maggio al 31 ottobre 2020, sono esonerate dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche e del canone previsto dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 447. Ai soli fini di garantire il rispetto delle cosiddette misure di distanziamento, l'art. 181, comma 3, consente la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade o altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali tavoli, sedute, ombrelloni; in tali casi, non è necessaria la relativa autorizzazione, richiesta dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, purché la temporanea sistemazione sia funzionale al rispetto dei provvedimenti imposti dall'esigenza di contenere il diffondersi del virus⁹.

Di fatto, se si eccettuano le disposizioni riguardanti le imprese in generale e, in modo più limitato, l'intero turismo, questo è il sostanziale aiuto dato ai pubblici esercizi; gli effetti sono davanti a tutti e hanno inciso in modo significativo sulla sistemazione delle nostre strade e sul loro arredo temporaneo. Si può discutere dal punto di vista urbanistico e dell'immagine dei nostri centri storici e delle aree di maggiore transito, ma, da quello organizzativo, la norma è fondamentale, perché è un contrappeso alle significative limitazioni introdotte per la protezione della

⁹ Inoltre, per l'art. 181, comma 4, è disapplicato il limite temporale di novanta giorni previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *e-bis*, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

sicurezza, limitazioni le quali, senza questo contenimento, avrebbero di fatto impedito la somministrazione al banco e ridotto in modo sostanziale il numero dei clienti. La norma non pone dei dubbi di legittimità costituzionale per il suo carattere transitorio. Ci si può chiedere se la situazione sarà reversibile o se si stabilizzerà nel tempo, visto il rapido mutamento dei costumi dei consumatori, con qualche difficoltà nel ritorno alla tradizione.

4. Limiti organizzativi imposti dalla prevenzione dell'epidemia.

Il d.P.C.M. 11 giugno 2020 identifica le misure idonee a contenere il diffondersi dell'epidemia a livello nazionale con riguardo allo svolgimento non solo delle attività lavorative, ma anche di quelle ricreative, in modo che sia garantita la ripresa della vita sociale nel suo significato più estensivo. Per l'art. 1, lett. ee), è consentita la ristorazione in tutte le sue manifestazioni, dal ristorante in senso stretto, alle pasticcerie, alle gelaterie ai c.d. "pub", quindi nella sua accezione più ampia, idonea a comprendere i diversi modi di somministrazione di cibi e di bevande. Il relativo esercizio è condizionato alla previa verifica da parte delle regioni della compatibilità con l'andamento della situazione epidemiologica. La Regione o la Conferenza delle regioni e delle province autonome devono individuare i protocolli o le linee guida funzionali al contenimento del rischio. Comunque, sono garantite le attività delle mense o del *catering* continuativo, poiché, per il modo in cui sono espletate, assicurano l'osservanza della distanza di sicurezza di almeno un metro tra i clienti. Nel rispetto dello stesso obbligo, continuano a svolgersi sia la ristorazione con consegna a domicilio, sia quella da asporto e, per l'art. 1, lett. ff), operano anche gli esercizi di somministrazione di cibi e di bevande presenti negli ospedali e negli aeroporti.

L'allegato 9 del citato d.P.C.M. attiene alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle regioni e delle province autonome dell'11 giugno 2020. Con riguardo alla ristorazione, vi sono molte prescrizioni rivolte a ogni tipo di somministrazione di pasti e di bevande, quindi anche a quelle collocate in strutture ricettive, in stabilimenti balneari o nei centri commerciali. Una apposita sezione è dedicata all'organizzazione di cerimonie, quali i matrimoni. In

questi casi, proprio perché il rischio di contagio è più elevato, le indicazioni a tutela della sicurezza sono più dettagliate.

Per la ristorazione in generale, tra le diverse prescrizioni, si ricordano quelle che esigono una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, quelle che consentono la rilevazione della temperatura corporea nei confronti dei clienti al momento del loro arrivo o che proibiscono la consultazione del materiale informativo a uso promiscuo da parte degli avventori e, infine, quelle che impongono una distanza tra i tavoli tale da garantire uno spazio di almeno un metro. Così, i ristoratori sono stati costretti ad arredare il locale secondo le nuove prescrizioni e ciò ha portato a una riduzione del numero di tavoli, spesso drastica per gli esercizi di dimensioni contenute, esposti più degli altri al rischio di una chiusura forzata. Pertanto, l'allegato 9 del citato d.P.C.M. deve essere letto in modo congiunto con l'art. 181 del d.l. n. 34/2020; così, si individua un contemperamento tra la tutela della salute pubblica e la necessità per le imprese di estendere la loro attività anche fuori dei locali, per recuperare parte dello spazio sottratto.